

ZES 2025: L'Agenzia delle Entrate risposta a interpello n. 168/E

Descrizione

L'Agenzia delle Entrate, con la recente **risposta a interpello n. 168/E** dello scorso 23 giugno 2025, offre lo spunto per approfondire, seppur brevemente, alcuni aspetti legati ai **crediti d'imposta** previsti per la **c.d. ZES Unica**; norma agevolativa introdotta con l'**art. 16, D.L. n. 124/2023**, e, da ultimo, modificata dall'**articolo 1, commi 485 ss., Legge n. 207/2024**.

La norma, come noto, è stata introdotta per incentivare gli **investimenti** in determinate zone d'Italia e, più precisamente, le zone assistite delle Regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE, e **Abruzzo**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE, come individuate dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**.

Gli investimenti devono essere **realizzati**, per poter accedere all'agevolazione, **entro** il prossimo **15 novembre 2025** e, prevedono un limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**.

Gli investimenti agevolabili, nello specifico, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 3, D.M. 17 maggio 2024**, sono quelli che rientrano in un **progetto di investimento iniziale** come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) n. 651/2014, consistenti nell'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari nuovi, impianti e attrezzature varie da destinare a strutture produttive esistenti o **impiantate nella ZES unica**.

Sono agevolati anche l'**acquisto di terreni**, nonché l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali agli **investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva**.

Per poter accedere all'agevolazione, come noto, nel **termine dello scorso 30 maggio 2025** era necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute a partire dallo scorso 16 novembre 2024** e quelle che si ritiene si sosterranno **fino al 15 novembre 2025**.

Proprio in ragione di questo dato, è previsto che, successivamente alla chiusura dei termini per poter procedere agli investimenti, e più precisamente nell'intervallo **18 novembre 2025 – 2 dicembre 2025**, è necessario presentare una **comunicazione integrativa**, in cui si attesti l'avvenuta realizzazione entro il termine del **15 novembre 2025 degli investimenti indicati** nella comunicazione "originaria".

In realtà, nella **comunicazione integrativa** è necessario **procedere alla segnalazione**:

- del **credito di imposta maturato** per gli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli **estremi della certificazione** circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al Decreto 17 maggio 2024;
- un **ammontare di investimenti effettivamente realizzati** non superiore a quello riportato nella

prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

L'art. 4, **Decreto 17 maggio 2024**, stabilisce delle modulazioni del credito d'imposta, in ragione della dimensione dell'azienda "richiedente".

Proprio su questo tema è incentrata una delle domande a cui **risponde l'Agenzia delle Entrate** con la **risposta a interpello n. 168/E/2025**, ritenendo che “*ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, ... dovrà **verificare** la propria **dimensione** (a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante **per determinare** la corretta **misura** dell'aiuto, al **momento** dell'**invio** della relativa **comunicazione cd. integrativa**, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione (i.e., quella cd. originaria)”.*



[Risposta-N.168-del-23-06-2025Download](#)

Data di creazione

Luglio 8, 2025